

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 237**

**OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Anno scolastico 2020/2021. Periodo: 12 aprile 2021 – 26 giugno 2021.**

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 14 (quattordici) del mese di maggio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 - Politiche Sociali, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Lucia Luzza (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Vibo Salus", con sede legale in Jonadi (VV), via Gandhi, III traversa snc, (partita



IVA 03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vibo Valentia (VV), in data 28 luglio 2011 con il numero R.E.A. 167829, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A., in data 30 marzo 2021, che si trova depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 20 del 12 gennaio 2021 (n. 5/2021 del Registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), è stata indetta una procedura aperta, tramite Me.Pa. (RDO), per l'affidamento, del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia, per il periodo presumibile di 21 settimane, dal 01 febbraio 2021 al 26 giugno 2021, dell'importo di €. 186.854,64 (euro centoottantaseimilaottocentocinquanta quattro/64), così suddiviso:

- €. 166.274,64 (euro centosessantaseimiladuecentosettantaquattro/64) per spese per il personale;

- €. 19.600,00 (euro diciannovemilaseicento/00) per il servizio mensa;

- €. 980,00 (euro novecentottanta/00) per IVA al 5% sul solo servizio mensa;

- che con la stessa determinazione n. 20 del 12 gennaio 2021, sono stati approvati il bando, il capitolato d'oneri e la modulistica di gara ed è stata registrata la spesa complessiva sui fondi del bilancio comunale, secondo le modalità riportate nella determinazione dirigenziale anzidetta;

- che con determinazione n. 219 del 18 febbraio 2021 (n. 63/2021 del Registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), sono stati approvati gli atti di gara e, in particolare il verbale del 27/01/2021, nel quale si stilava la graduatoria dei concorrenti, e si è proceduto all'aggiudicazione del servizio in favore della Cooperativa Santa Chiara, Società Cooperativa Sociale, con sede in Vibo Valentia (VV), via Leonardo Sciascia snc – P. IVA 03160240796, che ha riportato il punteggio di 97,15/100, per l'importo complessivo di €. 178.500,00, (euro centosettantottomilacinquecento/00).

- che, in attesa di acquisire la documentazione di verifica, della Cooperativa Santa Chiara, il servizio di che trattasi, è stato affidato temporaneamente, dal 01/02/2021 al 27/02/2021, alla Cooperativa uscente Vibo Salus, per l'importo di €. 23.864,00 (euro ventitremilaottocentosessantaquattro/00) comprensivo di spese di gestione e servizio mensa, già depurato del ribasso del 5%, giusta scrittura privata rep. n. 8 del 18 marzo 2021;

- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con sentenza n. 687/2021, pubblicata in data 27/03/2021 e notificata a questo Comune, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30/03/2021, ha accolto il ricorso presentato dall'impresa concorrente "Vibo Salus", Società Cooperativa Sociale, partecipante alla gara, annullando il provvedimento di aggiudicazione, in quanto l'offerta della Cooperativa Santa Chiara non poteva essere presa in considerazione;

- che con determinazione dirigenziale n. 421 del 01 aprile 2021 (n. 103/2021 del Registro del Settore n. 2 – Politiche sociali), in esecuzione alla Sentenza del T.A.R. Calabria n. 1177/2017, è stato disposto, tra l'altro, di:

1) annullare il verbale della Commissione di gara del giorno 27/01/2021, con



il quale è stata redatta la graduatoria dei concorrenti, e la determinazione di aggiudicazione n. 219 del 18/02/2021;

2) affidare il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale, alla Cooperativa Vibo Salus, che ha riportato il punteggio di 93,94/100, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge;

- che l'importo complessivo di aggiudicazione, in favore della Cooperativa Vibo Salus, era di €. 179.740,78 (euro centosettantanovemilasettecento quaranta/78), per il periodo dal 01 febbraio 2021 sino al 26 giugno 2021, come inizialmente previsto negli atti di gara, per un totale di circa n. 21 settimane effettive di apertura (esclusi il periodo di Pasqua e tutte le altre festività scolastiche);

- considerato che il servizio è stato svolto dalla Cooperativa Santa Chiara dal 01 marzo 2021 al 11 aprile 2021, l'importo da corrispondere alla Cooperativa Vibo Salus, per il periodo di undici settimane, dal 12 aprile 2021 sino al 26 giugno 2021, è pari ad €. 94.149,99 (euro novantaquattromilacentocquarantanove/99), per un valore approssimativo di €. 8.559,09 (euro ottomilacinquecentocinquantanove/09) per settimana;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;

- che con nota prot. n. 14087 del 31 marzo 2021, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, la comunicazione antimafia, relativa alla Cooperativa, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante

consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 26082936, regolare certificato DURC, valido sino al 10 giugno 2021 e depositato agli atti;

- che il servizio è stato avviato in data 12 aprile 2021, giusta comunicazione di inizio servizio, prot. n. 16339 del 03 aprile 2021, inviata alla Cooperativa a mezzo pec;

- che è intenzione delle Parti componenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali – Ufficio Servizi Sociali.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato sotto la lettera "A" in formato digitale.

**Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.

n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Lucia Luzza, Legale rappresentante della Cooperativa, ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

### **Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente -

Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**Articolo 4: Oggetto del contratto**

Il Comune conferisce alla Cooperativa, nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Lucia Luzza, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento **del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Anno scolastico 2020/2021. Periodo: 12 Aprile 2021 – 26 giugno 2021.**

**Articolo 5: Durata del servizio**

Il servizio è stato avviato in data 12 aprile 2021 e rispetta i seguenti orari e giorni di apertura:


- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 16:30;
- sabato dalle ore 7:45 alle ore 14,00.

Sono escluse le festività riportate nel calendario scolastico.

La chiusura viene posticipata al 10 luglio 2021, alle stesse condizioni, senza nessun onere a carico del Comune.

**Articolo 6: Compenso del servizio**

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è pari ad €. 94.149,99 (euro novantaquattromila centoquarantanove/99), comprensivo di ogni onere, nessuno escluso od eccettuato, per il periodo di undici settimane, per un valore approssimativo di €. 8.559,09 (euro ottomilacinquecentocinquantanove/09) per settimana.



Alla Cooperativa verrà corrisposto, per il personale, un importo pari alle ore effettivamente prestate da ciascun operatore utilizzato moltiplicato per il costo orario posto a base di gara al netto della percentuale offerta dalla Cooperativa in sede di gara.

Il prezzo complessivo di appalto, verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale, a presentazione di regolare fattura.

Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

#### **Articolo 7: Tracciabilità dei flussi finanziari**

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG

85922862B7 ed il codice CUP E46J16001020006 assegnati all'intervento.

**Articolo 8: Modalità di pagamento**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, presso: Banca Intesa Sanpaolo – Piazza San Carlo, n. 156 – 10121 Torino.

I dati identificativi del conto corrente, sono i seguenti:

numero conto corrente: 0061246

**Codice IBAN: IT09S0335901600100000061246**

La persona delegata ad operare sul conto sopra indicato, in qualità di Legale rappresentante, è la sig.ra Luzza Lucia, nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc.

**Articolo 9: Obblighi della “Cooperativa”**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando e nel capitolato speciale, approvati con determinazione dirigenziale n. 20 del 12/01/ 2021 (n. 5/2021 del Registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali), e secondo le modalità integrative e migliorative proposte dalla ditta in sede di gara, con particolare riferimento all'offerta tecnica.

A tal fine si precisa, in modo particolare, che saranno rispettati gli orari e giorni di apertura riportati all'articolo 5 del presente contratto.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni



illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

#### **Articolo 10: Risoluzione del contratto e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 15 del Capitolato Speciale.

**Articolo 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

**Articolo 12: Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie tra il Comune e la Cooperativa, che non siano state definite in via bonaria, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia.

**Articolo 13: Subappalto e cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 20 del Capitolato Speciale).

**Articolo 14: Cauzione definitiva**

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 9.414,99 (euro novemilaquattrocento quattordici/99), a mezzo polizza fidejussoria n. 820016.91.016363, rilasciata dalla compagnia "BCC Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano – Milano, in data 06 maggio 2021.



Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

**Articolo 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

La Cooperativa ha presentato, inoltre, quietanza di pagamento alla Polizza RCT/RCO n. 1233400004, valida fino al 10 febbraio 2022, rilasciata, in data 02 marzo 2021, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Lamezia Terme, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**Articolo 16: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente. A tale scopo verificherà che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti al servizio siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti del personale utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di

rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**Articolo 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**Articolo 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

La Cooperativa ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.


**Articolo 19: Domicilio della Cooperativa**

Il domicilio per le comunicazioni alla Cooperativa, è la sede legale di Jonadi (VV), Via Gandhi III trav. snc, pec: [vibosalus@pec.it](mailto:vibosalus@pec.it) - mail: [vibosalus@gmail.com](mailto:vibosalus@gmail.com) -

**Articolo 20: Spese contrattuali**

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**Articolo 21: Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

**Articolo 22: Norme di chiusura**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al bando, al capitolato d'oneri approvati con determinazione dirigenziale n. 20 del 12 gennaio 2021 e all'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

**Articolo 23: Patto di integrità**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1

della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

#### **Articolo 24: Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzzu, nella qualità**




- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia** 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:


- gli artt. 3, 5, 7, 10, 11, 13, 16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da

utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzza, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia** 